

Codice A1103A

D.D. 20 settembre 2022, n. 567

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 30 FOR/2017)



ATTO DD 567/A1103A/2022

DEL 20/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 30 FOR/2017)

Visti gli atti trasmessi con nota prot. n. 04 del 02/01/2018 della Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" Stazione di Baceno (VB) a carico della signora *omissis*, in qualità di **trasgressore diretto**, e della signora *omissis*, in qualità di **obbligata in solido** (proprietaria del terreno, ex art. 6.1 L. 689/1981), nei confronti delle quali con processo verbale n. 44/2017 del 11/10/2017 elevato da Agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato, per i fatti constatati in località "Croppo di Aleccio" nel Comune di Crodo (VB), è stato accertato quanto segue:

violazione all'art. 20, c. 1, lett. b) della L.R. n. 4/2009 e s.m.i. relativo all'inosservanza del divieto di taglio a raso laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale (si richiama sulle circostanze materiali il processo verbale di accertamento);

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

Atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra ha presentato nei termini scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 senza richiesta di audizione;

Esaminate quindi le argomentazioni esposte negli scritti difensivi e considerate le stesse non rilevanti ai fini del presente atto poiché non aventi di per sé natura esimente in ordine alla responsabilità della violazione contestata;

Considerato che la rappresentazione fattuale del trasgressore, in particolare rispetto alle caratteristiche del taglio (a raso) constatato, contraddice quella, avente valore di prova legale, contenuta negli atti di accertamento;

Visto in particolare l'art. 20, c. 1, lett. b) della L.R. n. 4/2009 e s.m.i., come sanzionato dall'art. 36, 1° c., lett. d) e 4° c. della L.R. n. 4/2009;

Considerata non accoglibile l'eccezione di indeterminatezza della misura ridotta poichè tale cifra è definita chiaramente nel verbale di accertamento (euro 1.946,67 più le spese di notifica di euro 6,80) con indicazione delle coordinate bancarie per concludere l'oblazione;

Considerata irricevibile l'istanza di manlevare l'obbligato in solido dalla responsabilità poichè prevista da norma imperativa, l'art. 6 della legge 689/1981 (il trasgressore sgraverà l'obbligato in solido della rispettiva responsabilità semplicemente pagando la sanzione definitiva);

Ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

Vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

Atteso che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze (fra cui rileva il luogo della violazione interno ad una area Natura 2000) in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- VISTO in particolare l'art. 20, 1° c. let. b) della L.R. n. 4/2009 e s.m.i. come sanzionato dall'art. 36, c. 1 let. d) e c. 4 della L.R. 4/2009;

determina

in Euro 2.500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

I N G I U N G E

alle sunnominate, alternativamente, di pagare la somma complessiva di **Euro 2.510,61** di cui Euro 2.500,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, *mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143* - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

In caso di pagamento operato dall'obbligato in solido secondo il disposto dell'art. 6 legge 689/81 costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria

ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella